

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, lettere:

- a) interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni *socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;
- i) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso;
- p) servizi finalizzati *all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone* di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) *alloggio sociale*, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

Friedrich Haas
A.D. Guben · Grece-Schönwiesener Dorella Bank · Leipzig

- Richard V. B. Jr. Sec. & Treas. Datto B. L. Indre

a) intercettare i bisogni di coloro che vivono in condizioni di isolamento o marginalità sociale, dando priorità alle richieste delle persone della terza età ancora autonome ma con bisogni legati alla gestione della quotidianità, con riferimento soprattutto al bisogno di relazioni sociali e al bisogno di supporto per gli spostamenti favorendo la partecipazione alla vita della comunità locale attraverso:

- b) favorire la salvaguardia e il mantenimento della pienezza del diritto alla salute dei cittadini, soprattutto degli anziani soli attraverso:
 - accompagnamento a visite mediche
 - supporto nella custodia della documentazione sanitaria
 - supporto nell'espletamento delle pratiche burocratiche per l'accesso alle prestazioni sanitarie e per la prenotazione di visite, analisi ecc.
 - monitoraggio e supporto nella gestione del percorso di cura
 - tutela dei diritti delle persone che versano in situazioni di svantaggio di vario tipo

- d) promuovere la nascita di esperienze pilota di co-housing, laddove si renda possibile la convivenza tra anziani fragili autosufficienti, o la convivenza di questi con altri soggetti in difficoltà per il sostentamento abitativo (studenti o lavoratori fuori sede, padri separati, disoccupati ecc.). In questo senso, si potranno proporre esperienze in grado di unire i bisogni di anziani soli ma che possiedono una casa con spazi inutilizzati, con i bisogni di coloro che non sono in grado di sostenere il costo di un affitto ma possono offrire aiuto pratico e compagnia. La casa diventa così una risorsa, la cui condivisione può consentire di superare problemi economici, ricevere aiuto nella quotidianità e trovare una nuova forma di socialità. Tutto questo attraverso:
- la creazione di una banca dati per incrociare caratteristiche e bisogni delle persone
 - attività di supporto ai nuclei di convivenza nell'ambito del co-housing sia su aspetti relazionali (rapporto tra inquilini) sia su aspetti pratici (gestione utenze, attività domestiche, rapporti con i proprietari di casa ecc.)

- supporto nella ricerca di appartamenti da affittare, mediazione con agenzie immobiliari e proprietari degli immobili
- progetti di riutilizzo di spazi pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità a favore dello svoglimento di esperienze di co-housing e, in generale, di socializzazione.

ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci;
- esaminare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligazione* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

~~Sturk~~ Dr O Gher. he ca Sch ca hme Dault Band. Lude

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, esclusione o recesso*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- l'Organo di controllo, ove nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Handwritten notes in the right margin: "L'art. 5 è stato modificato" and "L'art. 6 è stato modificato".

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

È previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il Bilancio di esercizio, eventualmente nella forma del Rendiconto per cassa, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore;
- approva l'eventuale Bilancio sociale, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 c. 1 del Codice del Terzo Settore;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle modificazioni *dell'Atto costitutivo e dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari* e gli altri *eventuali regolamenti*;
- delibera lo *scioglimento dell'associazione*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- nominare e revocare le cariche al suo interno;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

Elaborazione (Ph) di D. Ghislini - Sacco Sacco - Inferno Delle Pene. J. C. C.

- predisporre il Bilancio di esercizio, eventualmente nella forma del Rendiconto per cassa, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore;
- predisporre l'eventuale Bilancio sociale, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 c. 1 del Codice del Terzo Settore;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e la proposta di l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 11, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 5 anni e sono *sempre rieleggibili*.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

È previsto l'intervento alle riunioni del Consiglio direttivo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Organo di amministrazione, con la maggioranza dei presenti.

Prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina degli organi associativi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Ghini Lucia Socia Amministratore Delegato
 Ghini Lucia Socia Amministratore Delegato
 Ghini Lucia Socia Amministratore Delegato

1. 1-10-11
 11-12-11
 13-14-11
 15-16-11
 17-18-11
 19-20-11
 21-22-11
 23-24-11
 25-26-11
 27-28-11
 29-30-11
 31-12-11
 1-1-12
 2-3-12
 4-5-12
 6-7-12
 8-9-12
 10-11-12
 12-13-12
 14-15-12
 16-17-12
 18-19-12
 20-21-12
 22-23-12
 24-25-12
 26-27-12
 28-29-12
 30-31-12
 1-2-13
 3-4-13
 5-6-13
 7-8-13
 9-10-13
 11-12-13
 13-14-13
 15-16-13
 17-18-13
 19-20-13
 21-22-13
 23-24-13
 25-26-13
 27-28-13
 29-30-13
 31-1-14
 1-2-14
 3-4-14
 5-6-14
 7-8-14
 9-10-14
 11-12-14
 13-14-14
 15-16-14
 17-18-14
 19-20-14
 21-22-14
 23-24-14
 25-26-14
 27-28-14
 29-30-14
 31-1-15
 1-2-15
 3-4-15
 5-6-15
 7-8-15
 9-10-15
 11-12-15
 13-14-15
 15-16-15
 17-18-15
 19-20-15
 21-22-15
 23-24-15
 25-26-15
 27-28-15
 29-30-15
 31-1-16
 1-2-16
 3-4-16
 5-6-16
 7-8-16
 9-10-16
 11-12-16
 13-14-16
 15-16-16
 17-18-16
 19-20-16
 21-22-16
 23-24-16
 25-26-16
 27-28-16
 29-30-16
 31-1-17
 1-2-17
 3-4-17
 5-6-17
 7-8-17
 9-10-17
 11-12-17
 13-14-17
 15-16-17
 17-18-17
 19-20-17
 21-22-17
 23-24-17
 25-26-17
 27-28-17
 29-30-17
 31-1-18
 1-2-18
 3-4-18
 5-6-18
 7-8-18
 9-10-18
 11-12-18
 13-14-18
 15-16-18
 17-18-18
 19-20-18
 21-22-18
 23-24-18
 25-26-18
 27-28-18
 29-30-18
 31-1-19
 1-2-19
 3-4-19
 5-6-19
 7-8-19
 9-10-19
 11-12-19
 13-14-19
 15-16-19
 17-18-19
 19-20-19
 21-22-19
 23-24-19
 25-26-19
 27-28-19
 29-30-19
 31-1-20
 1-2-20
 3-4-20
 5-6-20
 7-8-20
 9-10-20
 11-12-20
 13-14-20
 15-16-20
 17-18-20
 19-20-20
 21-22-20
 23-24-20
 25-26-20
 27-28-20
 29-30-20
 31-1-21
 1-2-21
 3-4-21
 5-6-21
 7-8-21
 9-10-21
 11-12-21
 13-14-21
 15-16-21
 17-18-21
 19-20-21
 21-22-21
 23-24-21
 25-26-21
 27-28-21
 29-30-21
 31-1-22
 1-2-22
 3-4-22
 5-6-22
 7-8-22
 9-10-22
 11-12-22
 13-14-22
 15-16-22
 17-18-22
 19-20-22
 21-22-22
 23-24-22
 25-26-22
 27-28-22
 29-30-22
 31-1-23
 1-2-23
 3-4-23
 5-6-23
 7-8-23
 9-10-23
 11-12-23
 13-14-23
 15-16-23
 17-18-23
 19-20-23
 21-22-23
 23-24-23
 25-26-23
 27-28-23
 29-30-23
 31-1-24
 1-2-24
 3-4-24
 5-6-24
 7-8-24
 9-10-24
 11-12-24
 13-14-24
 15-16-24
 17-18-24
 19-20-24
 21-22-24
 23-24-24
 25-26-24
 27-28-24
 29-30-24
 31-1-25
 1-2-25
 3-4-25
 5-6-25
 7-8-25
 9-10-25
 11-12-25
 13-14-25
 15-16-25
 17-18-25
 19-20-25
 21-22-25
 23-24-25
 25-26-25
 27-28-25
 29-30-25
 31-1-26
 1-2-26
 3-4-26
 5-6-26
 7-8-26
 9-10-26
 11-12-26
 13-14-26
 15-16-26
 17-18-26
 19-20-26
 21-22-26
 23-24-26
 25-26-26
 27-28-26
 29-30-26
 31-1-27
 1-2-27
 3-4-27
 5-6-27
 7-8-27
 9-10-27
 11-12-27
 13-14-27
 15-16-27
 17-18-27
 19-20-27
 21-22-27
 23-24-27
 25-26-27
 27-28-27
 29-30-27
 31-1-28
 1-2-28
 3-4-28
 5-6-28
 7-8-28
 9-10-28
 11-12-28
 13-14-28
 15-16-28
 17-18-28
 19-20-28
 21-22-28
 23-24-28
 25-26-28
 27-28-28
 29-30-28
 31-1-29
 1-2-29
 3-4-29
 5-6-29
 7-8-29
 9-10-29
 11-12-29
 13-14-29
 15-16-29
 17-18-29
 19-20-29
 21-22-29
 23-24-29
 25-26-29
 27-28-29
 29-30-29
 31-1-30
 1-2-30
 3-4-30
 5-6-30
 7-8-30
 9-10-30
 11-12-30
 13-14-30
 15-16-30
 17-18-30
 19-20-30
 21-22-30
 23-24-30
 25-26-30
 27-28-30
 29-30-30
 31-1-31
 1-2-31
 3-4-31
 5-6-31
 7-8-31
 9-10-31
 11-12-31
 13-14-31
 15-16-31
 17-18-31
 19-20-31
 21-22-31
 23-24-31
 25-26-31
 27-28-31

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso il componente dell'Organo di controllo deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

ART. 12 (Patrimonio)

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15
(Rendiconto per cassa o Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *Bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore, può essere redatto nella forma del *Rendiconto per cassa*.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16
(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, deve:

- redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale;
- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 17
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, ove nominato, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta all'Organo di amministrazione che dovrà provvedere a metterli a disposizione entro 30 giorni.

ART. 18
(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Richard M. Ghisla - Cecce' Salvo - Roberto Barad - Il Bar

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del terzo settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Erzählung des 18. Jahrhunderts